

Le Lavoratrici vittime di violenza di genere hanno oggi la possibilità di usufruire di un congedo indennizzato per un periodo di tre mesi (circolare INPS n. 65 del 15 aprile 2016)



Il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha previsto che le Dipendenti del settore privato e pubblico, colpite da atti di violenza di genere, possono usufruire di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere percorsi di recupero certificati dai Servizi sociali del Comune di residenza o dai "Centri antiviolenza" o, ancora, "Case rifugio".

La circolare dell'INPS n. 65, emanata il 15 aprile 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti relativi all'ambito di applicazione, alle modalità di fruizione e all'indennizzo economico spettante.

In sintesi, le Lavoratrici dipendenti, colpite da atti di violenza, possono richiedere un periodo di congedo retribuito di durata massima pari a 90 giorni a condizione che siano titolari di rapporto di lavoro con obbligo della prestazione dell'attività lavorativa e che siano state inserite nei percorsi di recupero certificati.

Il suddetto congedo può essere fruito su base oraria (minimo metà delle ore rispetto all'intero orario di lavoro giornaliero) o a giornate intere. Il congedo può essere fruito entro l'arco temporale di 3 anni dalla data d'inizio del percorso di recupero certificato.

L'indennità spettante, in caso di fruizione del predetto congedo, è pari al 100% dell'ultima retribuzione (sono considerate sole le voci di stipendio fisse e continuative) ed è previsto il riconoscimento della contribuzione previdenziale figurativa.

Per fruire del congedo, la Lavoratrice è tenuta a preavvisare il proprio Datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo (salvo casi di oggettiva impossibilità), indicando anche l'inizio e la fine del periodo di congedo ed a consegnare allo stesso Datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.

La Lavoratrice è tenuta, altresì, a presentare relativa domanda alla Struttura territoriale dell'INPS, di norma prima dell'inizio del congedo e in ogni caso entro lo stesso giorno d'inizio dell'astensione dal lavoro.



**Sui siti internet di UNISIN UBI,
WWW.UNISINUBI.IT e WWW.UNISINUBI.EU,**

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

il testo della circolare INPS n. 65 del 15 aprile 2016



UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella "Bacheca Sindacale Elettronica". Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante "LINK" (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu "Link Utili" -> opzione "Varie" -> "Bacheca Sindacale".

